

Slitta al 30/09/2002 il termine per il collaudo degli ascensori sprovvisti di licenza di esercizio

24 Luglio 2002

Sulla G.U. n. 155 del 4 luglio u.s. è pubblicato il D.P.R. 7 maggio 2002, n.129, di cui era già stata preannunciata l'emanazione.

Il provvedimento, che interessa numerosi operatori dell'edilizia, e che, pertanto, è stato fortemente sollecitato dall'ANCE e dalle altre Associazioni di categoria interessate, consente l'esercizio degli impianti realizzati secondo la normativa tecnica previgente a quella contenuta nel D.P.R. n.162/99 (vedi circolare ANCE n.135/99) purchè, entro il 30 settembre 2002, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante trasmettano al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo.

I soggetti abilitati al collaudo (ISPESL, organismi di certificazione, installatori con sistema di qualità certificato, autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di ingegnere iscritto all'albo) restano gli stessi previsti dalla normativa previgente.

Nel ricordare che il termine per la regolarizzazione degli impianti non collaudati era stato già prorogato una prima volta col D.P.R. n.369/2000, si evidenzia il termine assai ristretto previsto dallo slittamento di cui all'oggetto: il ch  fa presupporre che eventuali ulteriori proroghe siano alquanto improbabili.